

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1174

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)**

**COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DAL FALCO)**

**COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)**

**E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DE MITA)**

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della
zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della
forestazione e della irrigazione

Presentato alla Presidenza il 21 febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione dell'economia del paese negli ultimi decenni ha messo in evidenza segni di sicuro progresso, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo delle produzioni agricole, per effetto di un generale miglioramento delle tecnologie applicate all'agricoltura e delle stesse tecniche agricole di coltivazione e di produzione, ed in conseguenza delle varie

forme di incentivazione che si sono potute realizzare, anche in applicazione della disciplina comunitaria.

Tuttavia si è tuttora lungi dall'aver conseguito una totale e razionale utilizzazione delle risorse agricole disponibili nel paese, mentre si continua a ricorrere a massicce importazioni di prodotti alimentari, che non fanno che accentuare lo squilibrio della già

precaria situazione della bilancia commerciale, resa ancora più grave dalle difficili, obiettive condizioni generali del paese.

Occorre quindi un rilancio effettivo della politica agricola, cui è necessario attribuire di nuovo la funzione portante dalla nostra economia, così come da più parti è auspicato e come si deduce dallo stesso programma di Governo, inteso a migliorare le condizioni economiche nazionali.

Per far fronte a tali ingenti e pressanti esigenze è necessaria un'opportuna politica di programmazione e di coordinamento di tutti gli interventi pubblici in agricoltura, attraverso l'opera di apposito organismo che, nell'ambito del CIPE, e quindi sotto la piena responsabilità del Governo, segua con continuità le evoluzioni del comparto agricolo, in tutte le sue componenti, programmi con tempestività le azioni necessarie ed indilazionabili nei vari settori, adotti le opportune iniziative e provveda, infine, con organicità, al coordinamento dei molteplici interventi pubblici che spesso si sovrappongono, con evidente dispersione delle risorse, nei diversi comparti produttivi.

Tale organismo va identificato nel Comitato interministeriale per la programmazione agricola e alimentare (CIPAA), che appositamente si costituisce nell'ambito del CIPE, al fine di stabilire gli indirizzi generali in tema di programmazione degli interventi ed indicare gli obiettivi della politica di sviluppo dei singoli settori produttivi dell'agricoltura.

Ora, per conseguire l'auspicato sviluppo economico, occorre agire su quattro punti fondamentali incidenti sul rilancio dell'agricoltura: la zootecnia, le produzioni ortofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, la forestazione e l'irrigazione, attraverso un corpo organico di norme volte a regolamentare le azioni e gli interventi pubblici e a coordinarli reciprocamente.

Nell'ambito di questo programma si inserisce il presente provvedimento legislativo che, coinvolgendo in un quadro di politica generale le Regioni e rendendole responsabili in prima linea del perseguimento degli obiettivi di ripresa economica del settore agricolo, si pone come uno strumento nuovo, con precise finalità propulsive, di indirizzo e di coordinamento, attraverso la predisposizione e attuazione di piani nazionali nei singoli comparti considerati e dei relativi programmi regionali.

Tale impostazione non è certamente in contrasto con un concetto di sana libertà economica ed è anzi del tutto in armonia con la fondamentale disciplina comunitaria, che è volta innanzitutto a rimuovere squilibri e fattori di perturbamento del mercato. Essa è d'altra parte pienamente rispettosa delle autonomie regionali, alle quali è lasciato lo spazio che costituzionalmente loro compete, mentre l'azione dello Stato si esplica in precisi impegni sul piano delle proprie attribuzioni, direttive e coordinatrici, realizzando così un quadro di programmazione unitaria che evita da una parte contrasti di obiettivi e, dall'altra, dispersione di attività e di mezzi.

Un siffatto discorso di articolazione e di coordinamento, di programmazione e di unitarietà non solo è costituzionalmente corretto, ma è altresì il più valido per suscitare energie, disciplinare azioni e perseguire obiettivi validi e duraturi.

* * *

Per quanto riguarda il settore zootecnico l'obiettivo che si intende perseguire è in primo luogo quello dello sviluppo della produzione, dal punto di vista quantitativo, per limitare il massiccio esborso valutario conseguente alle importazioni, sia attraverso il potenziamento del patrimonio bovino, che rappresenta la voce più rilevante per soddisfare il fabbisogno di carni del paese, tenuto conto degli orientamenti e delle abitudini alimentari dei consumatori, sia anche attraverso l'incremento delle altre produzioni di carni provenienti da allevamenti suinicoli ed avicunicoli, che si pongono come prodotti validamente alternativi a quelli bovini e per i quali è possibile raggiungere a breve termine sostanziali incrementi quantitativi.

In particolare, per il comparto suinicolo, si conseguirebbe anche l'effetto di attenuare, in una certa misura, le importazioni di soggetti vivi, con evidenti vantaggi per l'economia del paese; mentre per gli allevamenti avicunicoli, ancorché non si pongano problemi di importazione e quindi di saldi valutari passivi, l'azione di sviluppo è maggiormente possibile ove si considerino i cicli di allevamento ed i relativi tempi tecnici di realizzazione, che consentono di ottenere tangibili risultati in tempi particolarmente brevi.

Una considerazione a parte va fatta per la piscicoltura, nel senso che l'incentiva-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione del particolare comparto si giustifica sia perché trattasi di una produzione particolarmente valida per l'apporto proteico che essa può assicurare alla alimentazione umana, sia per la economicità della gestione relativa all'allevamento, che può anche svilupparsi a *latere* di aziende agricole, ove vi siano gli indispensabili presupposti fisico-ambientali nelle vicinanze di esse, sia infine per i benefici riflessi sul potere d'acquisto dei consumatori.

È chiaro che un discorso di potenziamento della zootecnia richiede a monte un preciso impegno nello sviluppo delle produzioni foraggere, essenziali per l'allevamento del bestiame, anche attraverso la migliore utilizzazione ed il recupero di terreni non sufficientemente coltivati ma atti, tuttavia, a fornire cereali da foraggio a costi unitari relativamente contenuti o quanto meno pari ai livelli dei prezzi di importazione di cereali analoghi, che così pesantemente incidono sulla bilancia agricola alimentare del paese.

Per quanto riguarda le produzioni ortofrutticole gli obiettivi sono analoghi: occorre aver riguardo soprattutto ad un considerevole aumento della produzione e del consumo del prodotto fresco nonché delle esportazioni attraverso il miglioramento qualitativo della produzione stessa, che permetta il trasferimento di una rilevante quota delle disponibilità da usi impropri, purtroppo ricorrenti, quali la distruzione e la distillazione, al consumo diretto del prodotto fresco.

Si tratta di far leva su una azione di qualificazione mercantile dell'offerta, sia interna che del prodotto da esitare all'estero, attraverso opportune riconversioni tendenti a migliorare lo *standard* varietale ed a ridurre i costi di produzione.

In particolare, sul piano interno, occorre promuovere opportune iniziative di orientamento dei consumi che, scoraggiando da un lato la tendenza al consumo di prodotti esotici, valorizzino la produzione ed il consumo di frutta di stagione nazionale onde favorirne il collocamento.

È altresì necessario instaurare rapporti di migliore collaborazione ed integrazione tra i settori dell'agricoltura e dell'industria conserviera e trasformatrice, onde assicurare una maggiore utilizzazione del prodotto, a volte facilmente deperibile; ma è addirittura indispensabile promuovere quelle forme associative tra produttori agricoli attraverso le

quali gli stessi agricoltori provvedono alla trasformazione diretta delle loro produzioni.

Particolare attenzione va riservata al settore forestale per diversi motivi.

In primo luogo le rilevanti importazioni di legno e di altri prodotti forestali concorrono a determinare il gravoso *deficit* della bilancia commerciale del paese, mentre con un razionale sfruttamento delle possibilità di espansione produttiva esistenti nel territorio nazionale potrebbero evitarsi gravi conseguenze connesse anche alle difficoltà di approvvigionamento, nel prossimo futuro, dai paesi nostri tradizionali esportatori per le diminuite disponibilità di prodotto legnoso in campo mondiale — dovute tra l'altro ad una irrazionale utilizzazione delle risorse esistenti — nonché per gli accresciuti fabbisogni determinatisi in tutti i paesi utilizzatori.

Occorre quindi porsi come obiettivo l'aumento dell'offerta interna del prodotto, in modo da soddisfare la crescente domanda di legname da opera e minuto, sempre più utilizzato nei settori industriali e artigianali, oltre che in altri non meno importanti.

Inoltre, per le insostituibili funzioni ecologiche delle foreste, e per le serie ripercussioni che una eventuale loro compromissione potrebbe prospettare, è indispensabile assicurare, attraverso un'ordinata politica di forestazione e di opportune iniziative di governo e di trattamento dei boschi, il mantenimento di una sufficiente copertura arborea che garantisca la difesa del suolo, la ordinata regimazione dei corsi d'acqua, la protezione dell'ambiente.

Il raggiungimento degli obiettivi è perseguibile attraverso l'incentivazione di piantagioni di specie legnose a rapido accrescimento, che possono trovare la sede idonea anche e soprattutto nei terreni non convenientemente utilizzati per colture agricole, ma particolarmente vocati per le produzioni forestali.

Lo sviluppo dei richiamati settori operativi del comparto agricolo non può non essere intimamente collegato al potenziamento dell'ordinamento irriguo nonché alla sua estensione a superfici non ancora irrigate.

La necessità inderogabile di un piano irriguo nazionale postula la rapida messa a punto dei relativi programmi, finalizzati in primo luogo in senso zootecnico, per il potenziamento delle colture di cereali foraggi nonché delle coltivazioni foraggere azien-

dali; ed in secondo luogo per creare i presupposti per la revisione del sistema di produzione nel settore ortofrutticolo, con particolare attenzione alle possibilità di sviluppo irriguo nel Mezzogiorno.

L'obiettivo di una congrua superficie da sottendere all'irrigazione può essere conseguito dando priorità al completamento delle opere e dei complessi di opere già iniziati, nel rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti al momento dell'approvazione dei progetti e ciò allo scopo di evitare nuove istruttorie conseguenti alla revisione dei costi nonché a progettazioni suppletive.

Una politica agricola che non desse risalto all'utilizzazione delle risorse irrigue è destinata al conseguimento di ben scarsi risultati, se non addirittura al totale fallimento; mentre attraverso la creazione di aree irrigue si garantisce la salvaguardia del territorio, ma soprattutto l'insediamento di sempre maggiori ordinamenti produttivi, con indiscusso beneficio per l'economia della nostra agricoltura.

* * *

Il disegno di legge che si propone consta di una parte generale (articoli 1-8) nella quale sono fissate disposizioni di carattere comune, che qualificano, per così dire, un nuovo modo di operare tra Stato e Regioni, attraverso la definizione di procedure che, con riferimento ai quattro fondamentali comparti produttivi presi in considerazione, pongono in essere un chiaro quadro di politica agricola.

Questo si esprime in un coordinamento degli interventi pubblici, nei ripetuti quattro settori, mediante « piani nazionali » e « programmi regionali ». L'apposito Comitato interministeriale per la politica agricola-alimentare (CIPAA), istituito nell'ambito del CIPE, stabilisce gli « indirizzi generali » da osservarsi nella formazione di piani e programmi (articoli 2 e 3).

I programmi regionali, armonizzati con i programmi di sviluppo ed i piani territoriali regionali, hanno riguardo a tutti gli interventi pubblici che si prevede possano essere attuati, per i ripetuti settori, nei rispettivi territori (articolo 4).

Il Comitato interministeriale per la programmazione agricola e alimentare, verificata la rispondenza dei programmi regionali agli indirizzi generali, predispone —

sulla base di essi — ed approva i piani nazionali che stabiliscono tra l'altro le modalità comuni degli interventi pubblici per gli anzidetti settori, gli interventi di dimensione nazionale, i criteri per l'eventuale adeguamento dei programmi regionali e la ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni per l'attuazione dei programmi stessi (articoli 5 e 6).

Allo stesso Comitato interministeriale per la programmazione agricola e alimentare è affidato il coordinamento in sede di attuazione dei programmi regionali e al Ministro dell'agricoltura il compito di informare il predetto Comitato ed il Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione dei piani nazionali (articolo 7).

Sono inoltre individuati i soggetti beneficiari delle provvidenze finanziarie disposte per i singoli settori operativi, riconoscendo talune preferenze stabilite per l'attuazione delle direttive comunitarie sull'ammodernamento dell'agricoltura (articolo 8).

Disposizioni particolari vengono, poi, dettate per i singoli comparti produttivi (articoli 9-13).

Sempre nello spirito del migliore coordinamento di tutti gli interventi pubblici nei diversi settori considerati, è previsto che le iniziative già in essere ai sensi di leggi vigenti vadano ricomprese e considerate nell'ambito dei programmi regionali e dei piani nazionali (articolo 14).

Specifiche norme provvedono, poi, alle necessarie autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori particolari (articoli 15-18).

Apposita disposizione transitoria disciplina, infine, la prima applicazione della legge fissando un termine per la determinazione, da parte del Comitato interministeriale, degli indirizzi generali indispensabili per la predisposizione dei primi programmi regionali e piani nazionali relativi ai settori considerati.

Da ultimo si prevede che per il triennio 1978-80 le autorizzazioni di spesa recate dalla legge possano essere incrementate in relazione alle disponibilità finanziarie relative al predetto periodo, disponendosi altresì che per il finanziamento degli interventi pubblici nei quattro settori considerati possa attingersi anche alle autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento legislativo concernente il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Per il perseguimento di obiettivi unitari di sviluppo dell'economia agricola del paese si provvede, a partire dall'anno 1977, al coordinamento degli interventi pubblici rispettivamente nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, della forestazione e della irrigazione mediante piani nazionali e programmi regionali secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 2.

(Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare).

È istituito, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare.

Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dei lavori pubblici, della sanità e della marina mercantile nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per il funzionamento del CIPAA si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE delega al CIPAA le proprie competenze in materia di indirizzo e coordinamento della politica agricolo-alimentare.

Resta ferma la facoltà del CIPE di deliberare in merito a questioni di politica agricolo-alimentare rilevanti ai fini della politica economica nazionale.

Il CIPAA delibera su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

(Indirizzi generali).

Gli indirizzi generali da osservarsi nella formazione dei programmi regionali e dei piani nazionali per i settori di cui al precedente articolo 1 sono determinati dal CIPAA — nel quadro degli indirizzi programmatici per l'economia nazionale e del programma quinquennale per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183 — entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente.

Agli anzidetti fini il CIPAA acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative nonché dei comitati nazionali delle unioni riconosciute dei produttori dei settori interessati.

ART. 4.

(Programmi regionali).

Le Regioni nonché le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le proprie competenze nei settori previsti dal precedente articolo 1 sulla base di uno o più programmi regionali fra loro territorialmente coordinati, che esse predispongono con l'osservanza degli indirizzi di cui al precedente articolo 3, delle disposizioni fondamentali contenute nei titoli III e IV della legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n. 352 e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avendo riguardo a tutti gli interventi pubblici che si prevede possano essere attuati per i predetti settori nei rispettivi territori.

In particolare tali programmi:

a) individuano le zone di intervento anche avendo riguardo alle esigenze di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio e alle possibilità di recupero produttivo delle terre incolte;

b) precisano gli indirizzi e le priorità produttive o di intervento;

c) formulano proposte per il coordinamento degli interventi predisposti ed attuabili ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

d) indicano le forme ed i limiti dell'intervento finanziario per i diversi settori operativi nonché i mezzi per far fronte alle eventuali annualità per interventi che non trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) prevedono le strutture aziendali ed interaziendali che consentano di realizzare condizioni di efficienza tecnico-economica delle produzioni;

f) prevedono, in conformità a quanto disposto nel titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, le iniziative di informazione ed orientamento dei produttori agricoli necessarie per la migliore attuazione degli obiettivi e degli interventi individuati;

g) propongono quali interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale possono essere svolti, oltre che dalle Regioni a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, da enti pubblici nazionali o società a prevalente partecipazione statale;

h) formulano proposte per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri Ministeri ai sensi delle leggi vigenti;

i) propongono le indagini, gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari per la migliore realizzazione degli interventi previsti;

l) indicano il fabbisogno finanziario specificando distintamente le disponibilità della Regione e gli oneri che dovrebbero far carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge.

I programmi regionali sono trasmessi dalle Regioni al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro tre mesi dalla data di comunicazione dei relativi indirizzi generali per il settore deliberati dal CIPAA.

ART. 5.

(Piani nazionali).

Il CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, verifica su relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la rispondenza dei programmi regionali agli indirizzi generali previsti dal medesimo articolo 3 e la loro reciproca compatibilità al fine della predisposizione dei relativi piani nazionali.

I piani nazionali sono approvati dal CIPAA almeno tre mesi prima della scadenza dei piani in corso.

I piani nazionali stabiliscono:

a) gli indirizzi per i settori previsti dal precedente articolo 1 nonché i criteri e le modalità comuni degli interventi pubblici per i settori stessi, prevedendo misure di agevolazioni più elevate per i territori meridionali;

b) gli interventi di dimensione sovra-regionale o nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato o dagli enti o società di cui alla lettera g) del secondo comma del precedente articolo 4, in corrispondenza con le esigenze dei programmi regionali;

c) i criteri per il coordinamento degli interventi di cui alla precedente lettera b) con i progetti speciali previsti dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dalla legge 2 maggio 1976, n. 183;

d) i criteri per l'eventuale adeguamento dei programmi regionali e la ripartizione dei finanziamenti fra le Regioni per l'attuazione dei programmi stessi, avuto riguardo ai diversi obiettivi individuati e alla distribuzione territoriale degli interventi previsti;

e) la ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla precedente lettera b);

f) le attività di indagine, di studio e di ricerca da svolgersi in forma unitaria per ciascun settore, anche sulla base delle indicazioni contenute nei programmi regionali, fissando le relative modalità di attuazione nonché le quote dei finanziamenti di cui alla lettera precedente ad esse riservate;

g) le modalità per l'utilizzazione dei contributi erogati dai Fondi comunitari nei settori considerati.

Possono essere disposti eventuali variazioni ed aggiornamenti dei piani nazionali nel corso del periodo di riferimento, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste o delle Regioni interessate, con l'osservanza delle procedure previste dai precedenti primo e secondo comma.

ART. 6.

(Attuazione degli interventi)

Salvi gli interventi di cui alla lettera b) del terzo comma del precedente articolo 5, non appena intervenuta l'appro-

vazione del rispettivo piano nazionale le Regioni adottano con legge i programmi regionali apportandovi gli adeguamenti eventualmente necessari, in conformità ai criteri indicati nella lettera *d*) del terzo comma dello stesso articolo 5, e provvedono alla loro attuazione.

Per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, gli enti e le società interessate trasmettono i relativi progetti operativi entro tre mesi dall'approvazione dei piani nazionali al CIPAA e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, provvede ad accertarne la conformità alle previsioni dei piani nazionali medesimi.

L'erogazione delle provvidenze finanziarie ai soggetti beneficiari è disposta, anche in forma frazionata, previa presentazione di un progetto di massima di cui sia accertata la rispondenza ai programmi regionali.

Le Regioni sono tenute ad assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi erogati, anche mediante deleghe delle relative funzioni agli enti locali. Esse prevederanno inoltre ogni opportuna modalità per il recupero delle somme erogate e per la sospensione dei benefici in caso di mancata o irregolare utilizzazione.

ART. 7.

(Coordinamenti in sede di attuazione).

Le Regioni, nonché gli enti e le società di cui alla lettera *g*) del secondo comma del precedente articolo 4 trasmettono annualmente al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette, nei successivi due mesi, al CIPAA e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani nazionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali e all'esame di eventuali proposte di variazione e di aggiornamento, ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 5.

ART. 8.

(Soggetti beneficiari).

Delle provvidenze finanziarie previste dai piani nazionali e dai programmi regionali per i settori della zootecnia e della ortoflorofrutticoltura possono beneficiare, nell'ordine, le cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, aderenti ad associazioni di produttori riconosciute; altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le società di persone costituite per l'esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipano anche società a partecipazione statale, promossi da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, sempre che negli organi deliberanti la maggioranza dei componenti sia riservata ai produttori agricoli; gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e con rispetto delle preferenze stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 11 della medesima legge.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono, nell'ordine, le comunità montane, i comuni e loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, nonché i soggetti indicati nel precedente comma.

ART. 9.

*(Disposizioni particolari
per il settore zootecnico).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 determinano per il settore zootecnico gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole, ovine, caprine, suinicole e della piscicoltura nelle acque interne nonché della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore della zootec-

ma precisano in particolare gli indirizzi produttivi, zootecnici e foraggeri, le priorità e le forme di allevamento da incentivare.

Nell'indicare gli interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale, i medesimi programmi avranno riguardo soprattutto a quelle concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore zootecnico ripartiscono i finanziamenti tra le Regioni avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale dei carichi zootecnici e delle suscettività produttive.

I programmi regionali ed i piani nazionali hanno durata quinquennale.

ART. 10.

(Disposizioni particolari per le produzioni ortoflorofrutticole).

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore della ortoflorofrutticoltura precisano in particolare gli indirizzi produttivi ortoflorofrutticoli, le priorità e le forme di coltivazione e di incentivazione.

Nell'indicare gli interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale, i medesimi programmi avranno riguardo soprattutto a quelle concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore ortoflorofrutticolo ripartiscono i finanziamenti tra le Regioni avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale delle produzioni e delle suscettività produttive.

I programmi regionali ed i piani nazionali hanno durata quinquennale.

ART. 11.

*(Disposizioni particolari
per il settore della forestazione).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati per colture agricole e adatti alla selvicoltura e mediante il compimento di opere dirette al miglioramento produttivo dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore della forestazione in relazione alle richieste del mercato ed alla capacità produttiva dei terreni, valutata sulla base delle rispettive caratteristiche stazionali, precisano in particolare:

a) le zone da destinare a piantagioni di specie legnose, escludendo di norma le zone soggette a schemi irrigui, e le zone da destinare a miglioramento produttivo, prevedendo, per ciascuna di esse, un progetto organico di opere, ivi comprese le opere sussidiarie da eseguire;

b) le opere che per la natura e la dimensione delle stesse possono essere realizzate con la collaborazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali della Cassa per il mezzogiorno e dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Per l'attuazione integrale delle opere previste dai progetti organici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma possono essere costituiti coattivamente dalle Regioni, o dagli enti da queste delegati, consorzi tra i proprietari e i conduttori dei terreni, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore della forestazione ripartiscono i finanziamenti tra le Regioni avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale delle produzioni e delle suscettività produttive e determinano le opere che possono essere eseguite con la collaborazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, della Cassa per il mezzogiorno e dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, recando le opportune direttive per l'esecuzione delle stesse ed i relativi finanziamenti.

I programmi regionali e i piani nazionali hanno durata decennale, restando il finanziamento assicurato come dal successivo articolo 17.

ART. 12.

*(Disposizioni particolari
per il settore della irrigazione).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore dell'irrigazione determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di intervento in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo, determinano altresì le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore dell'irrigazione, individuano in particolare:

a) le zone di intervento avendo riguardo ai bacini idrografici di cui al precedente comma in relazione alle suscettività produttive dei terreni e tenuto conto degli ordinamenti colturali da realizzare;

b) gli interventi da attuare, considerando in via prioritaria quelli concernenti: l'ultimazione e il completamento di opere già in parte realizzate e l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzioni anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi nonché di ravvenamento di falde sotterranee; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone

montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttività agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura.

Nella individuazione degli interventi i programmi regionali tengono presente l'esigenza di assicurare la salvaguardia e la conservazione delle acque pubbliche superficiali e sotterranee e di quelle accumulate in serbatoi.

I programmi regionali indicano altresì i comprensori per gli interventi di riordino delle utenze irrigue.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore dell'irrigazione determinano in particolare gli indirizzi per l'ammodernamento, il ripristino e la estensione delle utilizzazioni irrigue e ripartiscono i finanziamenti avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale delle opere ed alle necessità irrigue delle zone.

I piani nazionali, ai fini degli eventuali aggiornamenti, sono verificati ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 5.

I programmi regionali ed i piani nazionali hanno durata decennale, restando il finanziamento assicurato come dal successivo articolo 18.

ART. 13.

*(Attuazione degli interventi
in materia di irrigazione).*

Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione.

Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, ancorché assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

La realizzazione delle opere nonché l'esercizio e la manutenzione delle stesse possono essere affidati in concessione ai consorzi di bonifica ed agli enti di irrigazione, ove esistenti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione della stessa.

Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

Le opere e gli interventi di competenza dello Stato nel settore della irrigazione vengono eseguiti con l'osservanza delle procedure e delle modalità di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché agli articoli 21 e 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per il ripristino e la manutenzione di opere pubbliche di irrigazione già realizzate è riservata una somma pari al cinque per cento degli stanziamenti specifici previsti per le opere di cui al comma precedente.

ART. 14.

(Disposizioni finali).

Gli interventi pubblici da effettuarsi nei settori di cui al precedente articolo 1 a norma di leggi già in vigore, sulla base di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e nei bilanci regionali, dall'esercizio 1977 in poi, sono ricompresi nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge.

Dei finanziamenti previsti nella presente legge è riservata, in ogni caso, una quota non inferiore al 40 per cento da utilizzare globalmente nei territori meridionali.

ART. 15.

*(Disposizioni finanziarie
per il settore zootecnico).*

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore zootecnico per il quinquennio 1978-82 è autorizzata la spesa di lire 1.110 miliardi, in ragione di lire 210 miliardi per l'anno 1978, di lire 230 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,

n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5 da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

Per i quinquenni successivi si provvederà a norma di quanto disposto dal medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) dello stesso articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie per il settore della produzione ortoflorofrutticola).

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore della produzione ortoflorofrutticola è autorizzata, per il quinquennio 1978-82, la spesa di lire 870 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1978 e di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i quinquenni successivi si provvederà a norma di quanto disposto dal medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) del precedente articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

ART. 17.

(Disposizioni finanziarie per il settore della forestazione).

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore della forestazione è autorizzata, per il periodo 1978-86, la spesa

di lire 570 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i periodi successivi a quello di cui al precedente primo comma si provvederà a norma di quanto disposto nel medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) del precedente articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie per il settore della irrigazione).

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore della irrigazione è autorizzata, per il periodo 1978-86, la spesa di lire 2.500 miliardi, in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1978, di lire 125 miliardi per l'anno 1979, di lire 135 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982, di lire 505 miliardi per l'anno 1983, di lire 520 miliardi per l'anno 1984 e di lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i periodi successivi a quello di cui al precedente primo comma si provvederà a norma di quanto disposto nel medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base

della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) del precedente articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

ART. 19.

(Disposizioni transitorie).

Ai fini della formazione dei primi piani nazionali, il termine di cui all'articolo 3 è fissato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

*(Integrazione
delle autorizzazioni di spesa).*

Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 relative agli anni finanziari 1978, 1979 e 1980 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari medesimi.

ART. 21.

*(Utilizzazione
di altre autorizzazioni di spesa).*

Per il finanziamento dei programmi regionali e dei piani nazionali di sviluppo settoriale di cui alla presente legge potranno essere utilizzate anche le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 del provvedimento legislativo recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.